

ATTESTAZIONE TRASPARENZA 2022

Santo Fabiano

Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della performance

4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una **relazione annuale** sullo stato dello stesso **anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi**;

b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, ~~all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13 e al~~ **Dipartimento della funzione pubblica**;

c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 **a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali** e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;

d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, **con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d)** nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;

e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;

f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti ~~dalla Commissione di cui all'articolo 13~~ **dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014**;

g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;

h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

versione precedente

Riordino della disciplina riguardante gli **obblighi** di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

versione attuale

a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 97/2016

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI"

Art. 6

Qualità delle informazioni

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la **qualità delle informazioni** riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone **l'integrità**, il costante **aggiornamento**, la **completezza**, la **tempestività**, la **semplicità di consultazione**, la **comprensibilità**, **l'omogeneità**, la **facile accessibilità**, nonché la **conformità ai documenti originali** in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la **riutilizzabilità** secondo quanto previsto dall'articolo 7.

2. L'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.

Art. 7

Dati aperti e riutilizzo

1. I documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, resi disponibili anche a seguito dell'accesso civico di cui all'articolo 5, sono **pubblicati in formato di tipo aperto** ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sono **riutilizzabili** ai sensi del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità.

Art. 1

D. lvo 7 marzo 2005, n. 82
Codice dell'amministrazione
digitale

l-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

l-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono **disponibili** secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono **accessibili** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono **resi disponibili gratuitamente** attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Riutilizzo dei dati pubblicati

3. Le pubbliche amministrazioni possono **disporre** la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di **dati, informazioni e documenti** **che non hanno l'obbligo di pubblicare** ai sensi del **presente decreto o sulla base di specifica previsione di legge o regolamento**, nel rispetto dei limiti indicati dall'articolo 5-bis, procedendo alla indicazione in **forma anonima dei dati personali eventualmente presenti**.

4. Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere **non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili** rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione.

Art. 7-bis

Limiti alla pubblicazione

5. **Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica e la relativa valutazione sono rese accessibili dall'amministrazione di appartenenza.** Non sono invece ostensibili, se non nei casi previsti dalla legge, le notizie concernenti la natura delle infermità e degli impedimenti personali o familiari che causino l'astensione dal lavoro, nonché le **componenti della valutazione** o le notizie concernenti il rapporto di lavoro tra il predetto dipendente e l'amministrazione, **idonee a rivelare taluna delle informazioni** di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 196 del 2003.

"notizie" concernenti la "performance"

6. **Restano fermi i limiti all'accesso e alla diffusione delle informazioni di cui all'articolo 24, commi 1 e 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241,** e successive modifiche, di tutti i dati di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, di quelli previsti dalla normativa europea in materia di tutela del segreto statistico e di quelli che siano espressamente qualificati come riservati dalla normativa nazionale ed europea in materia statistica, nonché quelli relativi alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

richiamati i limiti ex articolo 24, commi 1 e 6 della legge 241/90

7. La Commissione di cui all'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241, continua ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.

8. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto i servizi di aggregazione, estrazione e trasmissione massiva degli **atti memorizzati in banche dati rese disponibili sul web.**"

esclusione dei dati disponibili sul web

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.
2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.
3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di **5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, **e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti**, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. **Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.**
- 3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.**

Art. 9

Accesso alle informazioni pubblicate nei siti

1. Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un'apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. **Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.** Le amministrazioni non possono disporre filtri e altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione «Amministrazione trasparente».

art. 10

Decreto legislativo 33/2013
modificato del d.lgs. 97/2016

Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione

1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i **responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto**

2. abrogato

3. La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali

4. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance.

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC).

1. **L'autorità nazionale anticorruzione**, controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e **ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.**

2. **L'autorità nazionale anticorruzione**, controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. **L'autorità nazionale anticorruzione** può inoltre chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

3. **L'autorità nazionale anticorruzione** può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 45

Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni (ANAC).

4. Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 costituisce **illecito disciplinare**. L'Autorità nazionale anticorruzione **segnala** l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del **responsabile** della pubblicazione o del **dirigente** tenuto alla trasmissione delle informazioni. L'autorità nazionale anticorruzione segnala altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT, inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.

Art. 55 quater licenziamento disciplinare

1. Ferma la disciplina in tema di **licenziamento per giusta causa** o per **giustificato motivo** e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:

- a) **falsa attestazione della presenza in servizio**, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia;
- b) **assenza priva di valida giustificazione** per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore **a tre nell'arco di un biennio** o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione;

Art. 55 quater licenziamento disciplinare

- c) ingiustificato **rifiuto del trasferimento** disposto dall'amministrazione per motivate esigenze di servizio;
- d) **falsità documentali o dichiarative** commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera;
- e) reiterazione nell'ambiente di lavoro di **gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose** o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui;
- f) **condanna penale definitiva**, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.

Art. 55 – quater. Licenziamento disciplinare

*f-bis) **gravi o reiterate violazioni dei codici di comportamento**, ai sensi dell'articolo 54, comma 3;

*f-ter commissione dolosa, o gravemente colposa, dell'**infrazione di cui all'articolo 55-sexies, comma 3;**

*f-quater) la reiterata **violazione di obblighi concernenti la prestazione lavorativa**, che abbia determinato l'applicazione, in sede disciplinare, della **sospensione dal servizio** per un periodo complessivo superiore a un anno nell'arco di un biennio;



**mancato
esercizio o
decadenza
dell'azione
disciplinare**

*** disposizioni aggiunte dall'art. 15 del dlgs 75/2017**

Responsabilità disciplinare per condotte pregiudizievoli per l'amministrazione e limitazione della responsabilità per l'esercizio dell'azione disciplinare

3. Il **mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare**, dovuti all'omissione o al ritardo, **senza giustificato motivo**, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), comma 3-quinquies. Tale condotta, per il personale con qualifica dirigenziale o titolare di funzioni o incarichi dirigenziali, è valutata anche ai fini della responsabilità di cui all'articolo 21 del presente decreto. Ogni amministrazione individua preventivamente il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni di cui al presente comma commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4.

Art. 46

Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico

1. L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente **e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis** costituiscono elemento di **valutazione** della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per **danno all'immagine** dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della **retribuzione di risultato** e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

2. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da **causa a lui non imputabile**.

L'inadempimento, il rifiuto e il differimento costituiscono elemento per valutazione dirigenziale e responsabilità per danno all'immagine con conseguenze sulla retribuzione di risultato e sul trattamento accessorio

Art. 47

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta **comunicazione** delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, **concernenti la situazione patrimoniale complessiva** del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, **nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica**, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata **comunicazione** e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che **non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter**, relativa agli **emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica**, nonché nei confronti del responsabile della **mancata pubblicazione** dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.



Art. 47

Sanzioni per casi specifici

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni

E' definito, in modo inequivocabile il soggetto che può irrogare le sanzioni

ATTESTAZIONE 2022



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

Delibera n. 201 del 13 aprile 2022.

Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe,
sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2022
e attività di vigilanza dell'Autorità

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del aprile 2022, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad attestare la pubblicazione al **31 maggio 2022**. **L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" entro il 30 giugno 2022** e, sempre entro tale data, **la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it**. Il documento dovrà anche contenere **un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente"**, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31.5.2022. I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1

- 1) Consulenti e collaboratori (art. 15)
- 2) Enti controllati (art. 22)
- 3) Pagamenti dell'amministrazione (artt. 4-bis, 33, 41, co. 1-bis per amministrazioni e enti del servizio sanitario)
- 4) Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
- 5) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42) con esclusivo riferimento alla pubblicazione del Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ove ricevuti (art. 99, co. 5, d.l. 34/2020)
- 6) Altri contenuti – Prevenzione della corruzione (art. 10 d.lgs. 33/2013, art. 18, co. 5, d.lgs. 39/2013, l. 190/2012)

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali. **In ragione della cessazione dello stato di emergenza nazionale da COVID è stato inserito, quale specifico obbligo di pubblicazione oggetto di attestazione, quello relativo al Rendiconto della raccolta fondi a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19**, previsto dal **co. 5 dell'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18**, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

La pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, dovrà essere effettuata da ciascuna amministrazione beneficiaria all'interno della sezione di "Amministrazione Trasparente"- "Interventi Straordinari e d'urgenza" seguendo le indicazioni fornite dall'Autorità con il **Comunicato del Presidente del 29 luglio 2020**.

2.1 La Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni di cui al paragrafo 1.1, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022» disponibile nell'Allegato 2.1.A.

Solo gli OIV dei Ministeri e degli enti Enti pubblici nazionali con uffici periferici compilano anche la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022» disponibile nell'Allegato 2.1.B. La verifica è intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito web dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture, anche con riguardo alla completezza dei dati. Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici selezionato autonomamente da ogni amministrazione in base alle proprie caratteristiche.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o gli altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione degli enti e delle società di cui al paragrafo 1.2, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022» disponibile nell'Allegato 2.2.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o gli altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle società a partecipazione pubblica non di controllo, di cui al paragrafo 1.3, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022» disponibile nell'Allegato 2.3.

Nella «Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi» (Allegato 3) l'OIV o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Gli OIV, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione» (Allegato 4), avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni/enti considerati. Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori.

Le Griglie di rilevazione permettono di documentare la verifica, effettuata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» dei siti web delle amministrazioni/enti/società, **non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nell'Allegato n. 5 «Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati».**



Autorità Nazionale Anticorruzione

IL CONSIGLIO DELL'AUTORITÀ

Nell'adunanza del 28 dicembre 2016 approva in via definitiva la delibera n. 1310 «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ANAC.

Nelle more di una definizione di standard di pubblicazione sulle diverse tipologie di obblighi, da attuare secondo la procedura prevista dall'art. 48 del d.lgs. 33/2013 con lo scopo di innalzare la qualità e la semplicità di consultazione dei dati, documenti ed informazioni pubblicate nella sezione "Amministrazione trasparente" si ritiene opportuno fornire, sin da subito, le seguenti indicazioni operative:

1. **esposizione in tabelle dei dati** oggetto di pubblicazione: l'utilizzo, ove possibile, delle tabelle per l'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni aumenta, infatti, il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati, assicurando agli utenti della sezione "Amministrazione trasparente" la possibilità di reperire informazioni chiare e immediatamente fruibili;

2. **indicazione della data di aggiornamento** del dato, documento ed informazione: si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "Amministrazione trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - le informazioni richieste risultano pubblicate in una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

AGGIORNAMENTO

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?

L'aggiornamento deve essere valutato con riferimento alla specifica cadenza di aggiornamento prevista dalle norme per ogni singolo obbligo: annuale o tempestiva.

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né della pagina web né dei dati in essa contenuti;
- 1 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 33 e il 66%;
- 3 - il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa fra il 67 e il 100%.

PUBBLICAZIONE

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 2:

- 0 - il dato non risulta pubblicato;
- 1 - il dato risulta pubblicato in una sezione diversa da quella denominata "Amministrazione trasparente";
- 2 - il dato risulta pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente".

	I	J	K	L	
	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO
	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici;
- 1 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra l'1 e il 33%;
- 2 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 34 e il 66%;
- 3 - il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa fra il 67 e il 100%.

APERTURA FORMATO

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?

Attribuzione di una scala di valori compresi fra 0 e 3:

- 0 - il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es. formato immagine jpeg, tif, pdf scannerizzato);
- 1 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra l'1 e il 33%;
- 2 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 34 e il 66%;
- 3 - il formato di pubblicazione è aperto (es. ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (es. xls, html) per una percentuale di documenti compresi fra il 67 e il 100%.

3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 giugno 2022 e trasmissione ad ANAC delle griglie di rilevazione

L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è **pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o "Società trasparente" sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione»**, sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione» **entro il 30 giugno 2022.**

Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano l'attestazione sul proprio sito web dandone specifica evidenza nella home page.

Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it .

4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il **RPCT**, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV entro il 31 ottobre 2022 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione **carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna "completezza di contenuto" un valore inferiore a 3**, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dalle amministrazioni/enti, società, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.

I suddetti organismi **annotano gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un'altra griglia di monitoraggio che l'Autorità renderà disponibile in tempo utile e ad integrazione della presente delibera, aggiornando i valori attribuiti nella colonna "completezza di contenuto", entro il 31 ottobre 2022,**

La **griglia di monitoraggio** è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o “Società trasparente” sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull’amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione» **entro il 10 novembre 2022.**

Entro tale data, inoltre, **la sola griglia di monitoraggio è trasmessa ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.**

Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT di cui all’art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.

ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV entro il 31 ottobre 2022 ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

LA GRIGLIA

CONSULENTI E COLLABORATORI

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli **obblighi** di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni **pubblicano e aggiornano** le seguenti **informazioni** relative ai **titolari di incarichi** amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, **a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:**

a) gli **estremi dell'atto** di conferimento dell'incarico;

b) il **curriculum vitae**;

c) i **dati** relativi allo svolgimento di **incarichi** o la titolarità di **cariche** in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di **attività professionali**;

d) i **compensi**, comunque denominati, **relativi al rapporto di lavoro**, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato.

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

decreto legislativo 33/2013
modificato dal
decreto legislativo 97/2016

2. La **pubblicazione** degli **estremi degli atti** di conferimento di incarichi ~~dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo~~ per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei **soggetti percettori**, della **ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato**, nonché la **comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri** - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, sono **condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi**. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

art. 15

Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

3. In caso di **omessa pubblicazione** di quanto previsto al comma 2, **il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto**, accertata all'esito del **procedimento disciplinare**, e comporta il pagamento di una **sanzione pari alla somma corrisposta**, fatto salvo il **risarcimento del danno del destinatario** ove ricorrano le condizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

~~5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190.~~

Art. 53.

Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.

14. Al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, **le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, in via telematica, tempestivamente e comunque nei termini previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, i dati di cui agli articoli 15 e 18 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013, relativi a tutti gli incarichi conferiti o autorizzati a qualsiasi titolo.** Le amministrazioni rendono noti, mediante inserimento nelle **proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica**, gli **elenchi** dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico **nonché l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.**

Consulenti e collaboratori

(da pubblicare in formato tabellare)

1	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
		Per ciascun titolare di incarico:
2	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	1) curriculum vitae , redatto in conformità al vigente modello europeo
3	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali
4	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	3) compensi comunque denominati , relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato
5	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)
6	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse



Lista Consulenti e collaboratori esterni

Data aggiornamento: 23/06/2020

Visualizza 10 elementi

Filtra:

Anno	Soggetto dichiarante	Soggetto percettore	Comune di nascita	Ultime 4 cifre Codice Fiscale	Data conferimento dell'incarico	Estremi di conferimento incarico	Ragione dell'incarico	Oggetto dell'incarico	Compenso lordo (€)
------	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------

Nessun dato pr

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

Precedente Successivo

Indietro

Lista Consulenti e collaboratori esterni

Data aggiornamento: 24/06/2020

Componenti variabili del compenso	Ammontare erogato (€)	Attestazione verifica insussistenza	Data inizio dell'incarico	Data fine dell'incarico	Sito	Data aggiornamento	Curriculum Vitae	Dichiarazione svolgimento altri incarichi
-----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	---------------------------	-------------------------	------	--------------------	------------------	---

nte nella tabella

Indietro

Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse.

19 giugno 2020.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dall'arch. data 7 novembre 2019,

si attesta

in base a quanto contenuto nella dichiarazione di cui sopra, che non risultano, alla data odierna, situazioni ~~attuali o potenziali di conflitti di interesse.~~
attuali o potenziali di conflitti di interesse.

La dirigente dell'Ufficio UVIF

F.to dig Maria Grassini

La dirigente dell'Ufficio URU

F.to dig. Maria Velinka de Tullio

6. Art. 15- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza

Con la modifica apportata dall'art. 14 del d.lgs. 97/2016, l'art. 15 del d.lgs. 33/2013 disciplina ora solamente la pubblicazione dei dati relativi agli incarichi di collaborazione e di consulenza conferiti e affidati a soggetti esterni a qualsiasi titolo, sia oneroso che gratuito. L'articolo, cioè, non riguarda più gli obblighi di pubblicazione dei dati sui dirigenti ora regolati dal novellato articolo 14 co. 1 bis e 1 ter.

I dati da pubblicare sono rimasti immutati rispetto alla precedente formulazione dell'art. 15. Si ricorda che agli obblighi indicati all'art. 15, si aggiunge quello relativo all'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, stabilito dall'art. 53, co. 14 del d.lgs. 165/2001

Si ritiene utile ricordare che all'interno della sottosezione "*Consulenti e collaboratori*" di cui all'art. 15 in esame, devono essere pubblicati tutti i dati relativi agli incarichi e alle consulenze che non siano riconducibili al "contratto di appalto di servizi" assoggettato alla disciplina dettata nel codice dei contratti (d.lgs. 50/2016). Diversamente, qualora i dati si riferiscano ad incarichi riconducibili alla nozione di appalto di servizio, gli stessi devono essere pubblicati, ai sensi dell'art. 37 del d.lgs 33/2013, nella sotto-sezione di primo livello "bandi di gara e contratti".

Giova, altresì, sottolineare che gli incarichi conferiti o autorizzati da un'amministrazione ai propri dipendenti rimangono disciplinati dall'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e devono essere pubblicati nella diversa sotto-sezione "Personale" - "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti".

Tenuto conto della eterogeneità degli incarichi di consulenza e dell'esistenza di fattispecie di dubbia qualificazione come tali, si rammenta che l'Autorità ha già ricondotto agli incarichi di collaborazione e consulenza di cui assicurare pubblicazione sui siti quelli conferiti ai commissari esterni membri di commissioni concorsuali, quelli di componenti del Collegio sindacale, quelli di componenti del Collegio dei revisori dei conti.

ENTI CONTROLLATI

ENTI CONTROLLATI

- Enti pubblici vigilati
- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione aggiorna annualmente:

a) **l'elenco degli enti pubblici**, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ~~ovvero,~~ **nonché di quelli** per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) **l'elenco delle società** di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) **l'elenco degli enti di diritto privato**, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali ~~degli enti dei soggetti~~ di cui al comma 1, ~~nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.~~

4. Nel caso di **mancata o incompleta pubblicazione dei dati** relativi agli enti di cui al comma 1, è **vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo** da parte dell'amministrazione interessata **ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).**

Art. 22

Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.

20

Art. 20.

Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità

1. All'**atto del conferimento** dell'incarico l'interessato presenta una **dichiarazione** sulla insussistenza di una delle cause di **inconferibilità** di cui al presente decreto.
2. **Nel corso dell'incarico** l'interessato presenta annualmente una **dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità** di cui al presente decreto.
3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 è **condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico**.
5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la **dichiarazione mendace**, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate
Per ciascuno degli enti:
1) ragione sociale
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione
3) durata dell'impegno
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari
7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati

PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 4-bis, c. 2, dlgs n. 33/2013	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabelle)	Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)	Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale)
Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
		Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)
	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di promuovere l'accesso e migliorare la comprensione dei dati relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche, gestisce il sito internet denominato "Soldi pubblici" che consente l'accesso ai dati dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta e alle amministrazioni che l'hanno effettuata, nonché all'ambito temporale di riferimento.

2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della sezione "Amministrazione trasparente", i **dati** sui propri **pagamenti** e ne permette la consultazione in relazione alla **tipologia** di spesa sostenuta, **all'ambito temporale** di riferimento e ai **beneficiari**.

3. Per le spese in materia di personale si applica quanto previsto dagli articoli da 15 a 20.

4. Dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente

obbligo di pubblicare i dati sui pagamenti in relazione a:
tipologia di spesa
ambito temporale
beneficiari

l'art. 47 prevede una sanzione "nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2"

Art. 26

Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

4. E' esclusa la pubblicazione dei dati **identificativi delle **persone fisiche** destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo **stato di salute** ovvero alla **situazione di disagio economico-sociale** degli interessati.**

L'art. 43 del D.lgs. n. 97 del 25 maggio 2016 ha abrogato l'art. 1 del DPR 118/2000 che prevedeva l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica.

Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o **incompleta** comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata **comunicazione** e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.

1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della **mancata pubblicazione** dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.



estensione della
sanzione ai
dirigenti



responsabile della
mancata
pubblicazione



dati sui pagamenti

Art. 41

Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, ivi comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari, sono tenute all'adempimento di **tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.**

1-bis. Le amministrazioni di cui al comma 1 pubblicano altresì, nei loro siti istituzionali, i dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio, e ne permettono la consultazione, in forma sintetica e aggregata, in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;

2 Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano **tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse,** ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.

Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione

1. **Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis**, le pubbliche amministrazioni pubblicano, **con cadenza annuale**, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, **prestazioni professionali** e forniture, denominato **“indicatore annuale di tempestività dei pagamenti”**, nonché **l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici**. A decorrere dall'anno 2015, con **cadenza trimestrale**, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato **“indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti”**. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata.

PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Art. 39

Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:

- a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;
- ~~b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici. *~~ **(LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)**

2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di **presentazione** e **approvazione** delle proposte di trasformazione urbanistica **d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale** comunque denominato vigente **nonché** delle **proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione** dello strumento urbanistico generale vigente che comportino **premierità edificatorie** a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.

3. La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), **è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.**

4. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale.

19. Art. 39- Attività di pianificazione del territorio

Gli obblighi di trasparenza relativi agli atti di governo del territorio di cui all'art. 39, sono stati semplificati dal d.lgs. 97/2016, anche in considerazione dell'introduzione dell'accesso civico generalizzato. Rimangono oggetto di obbligo di pubblicazione i piani territoriali, i piani di coordinamento, i piani paesistici, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le loro varianti. Non sono più oggetto di pubblicazione obbligatoria gli schemi di provvedimento, le delibere di adozione o approvazione e i relativi allegati tecnici.

L'Autorità ha già chiarito che tra gli atti di governo del territorio che le amministrazioni sono tenute a pubblicare ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. n. 33/2013 rientrano anche il Documento programmatico preliminare contenente gli obiettivi ed i criteri per la redazione del Piano urbanistico generale, nonché i Piani delle attività estrattive (altrimenti detti Piani cave e torbiere).

Si sottolinea che la pubblicità dei suddetti atti è condizione per l'acquisizione di efficacia degli stessi, secondo quanto previsto dal co. 3 del medesimo art. 39.

<p>Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti</p>	<p>Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)</p>
<p>Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse</p>	<p>Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)</p>

1. I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale dell'amministrazione.

2. I documenti contenenti altre informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati e mantenuti aggiornati ai sensi delle disposizioni del presente decreto.

3. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di **5 anni**, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, **e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti**, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali e quanto previsto dagli articoli 14, comma 2, e 15, comma 4. **Decorsi detti termini, i relativi dati sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.**

3-bis. L'Autorità nazionale anticorruzione, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

INTERVENTI STRAORDINARI DI EMERGENZA

Art. 42

Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente.

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano **provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze**, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

~~d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.~~

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.

Art. 99, co. 5, d.l. 34/2020	Rendicontazione erogazioni Covid-19	Rendicontazione delle erogazioni liberali a sostegno dell'emergenza COVID-19
-------------------------------------	--	---

Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza
epidemiologica da COVID-19

DECRETO LEGGE 17
MARZO 2020 N.18

1. In relazione alle molteplici manifestazioni di solidarietà pervenute, il **Dipartimento della protezione civile** è autorizzato ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva alla raccolta ed utilizzo delle **donazioni liberali** di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19.

2. Ai conti correnti di cui al comma 1 ed alle risorse ivi esistenti si applica l'articolo 27, commi 7 e 8, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

((2-bis. Il Dipartimento della protezione civile può destinare somme derivanti dalla raccolta delle donazioni liberali acquisite nei conti correnti bancari di cui all'articolo 99, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al fine di provvedere al pagamento delle spese connesse alle acquisizioni di farmaci, delle apparecchiature e dei dispositivi medici e di protezione individuale, previste dal comma 1, dell'articolo 122 del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020, da parte del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, in relazione allo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020.))

3. Nella vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e, in ogni caso sino al 31 luglio 2020, **l'acquisizione di forniture e servizi** da parte delle aziende, agenzie ((regioni e province autonome e loro enti, società e fondazioni,)) e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di contrasto dell'emergenza COVID-19, qualora sia **finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone fisiche o giuridiche private**, ai sensi dell'articolo 793 del codice civile, avviene mediante affidamento diretto, senza previa consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione che l'affidamento sia conforme al motivo delle liberalità.

4. I maggiori introiti derivanti dalle erogazioni liberali di cui al presente articolo integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale.

5. Per le erogazioni liberali di cui al presente articolo, **ciascuna pubblica amministrazione** beneficiaria attua apposita **rendicontazione separata**, per la quale è anche autorizzata l'apertura di un **conto corrente dedicato presso il proprio tesoriere**, assicurandone la completa tracciabilità. **Al termine dello stato di emergenza nazionale da COVID-19, tale separata rendicontazione dovrà essere pubblicata da ciascuna pubblica amministrazione beneficiaria sul proprio sito internet o, in assenza, su altro idoneo sito internet, al fine di garantire la trasparenza della fonte e dell'impiego delle suddette liberalità.**



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

COMUNICATO DEL PRESIDENTE

29 luglio 2020

Publicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modello di rendiconto delle donazioni ricevute ai sensi dell'art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27.

L'Autorità, per facilitare le amministrazioni **nell'attuazione dell'obbligo di pubblicazione introdotto e garantire la conoscibilità delle erogazioni** a tutti gli interessati secondo uno schema uniforme che consenta anche la comparazione dei dati essenziali, **ha elaborato congiuntamente con il MEF un modello con cui rendicontare** le erogazioni liberali ricevute. Il modello, allegato al presente comunicato, è disponibile sul sito istituzionale dell'Autorità.

Pertanto, ai sensi dell'art. 99, co. 5, del decreto legge n. 18/2020 sopra richiamato, le pubbliche amministrazioni sono tenute a predisporre e pubblicare una **rendicontazione delle erogazioni liberali ricevute secondo tale modello**.

I contenuti del modello di rendicontazione predisposto sono da ritenersi contenuti minimi essenziali al fine di garantire il rispetto della normativa citata.

Resta fermo che, per favorire la massima trasparenza, tali contenuti possono essere integrati con ulteriori dati relativi alle campagne di raccolta fondi, in una logica di rendicontazione sulla gestione delle risorse messe a disposizione delle amministrazioni. In quest'ottica, a titolo esemplificativo, potrebbero essere oggetto di pubblicazione, anche in forma aggregata, purché privi di dati personali, i dati relativi agli interventi finanziati, il relativo cronoprogramma, lo stato di avanzamento di eventuali lavori finanziati/sovvenzionati, i fondi residui rimasti inutilizzati da imputare a riserve in bilancio

Il modello, disponibile in formato word, è articolato in tre sezioni - anagrafica, tabellare e illustrativa – in cui dovranno essere descritte le attività svolte con le somme donate.

Il rendiconto è **pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di primo livello, "Interventi straordinari e di emergenza"**, contenente i dati previsti dall'art. 42 del d.lgs. 33/2013, e periodicamente aggiornato (ogni tre mesi) anche per dare conto di eventuali fondi pervenuti dopo la cessazione dello stato di emergenza.

Resta fermo che le erogazioni liberali in denaro ricevute devono comunque essere contabilizzate dalle amministrazioni pubbliche sulla base delle regole contabili che presiedono al loro funzionamento.

Integrazioni al Comunicato del Presidente dell'Autorità *"Pubblicazione dei dati sulle erogazioni liberali a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19"* del 29.07.2020

Si fa seguito alle richieste di chiarimenti pervenute in merito alla corretta compilazione del Modello elaborato dall'Autorità congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze per rendicontare le erogazioni liberali ricevute a sostegno del contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (art. 99 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*). Al riguardo si forniscono le seguenti precisazioni in merito alla compilazione del rendiconto:

- a) nella sezione *"Uscite"* del rendiconto vanno indicati gli estremi delle fatture di acquisto di beni e servizi. Per ogni acquisto è precisata la data, il numero della fattura con causale dell'acquisto e l'importo della stessa;
- b) nella sezione *"Entrate"* l'amministrazione/ente può valutare se indicare il provvisorio di entrata oppure quello del relativo ordinativo d'incasso concernente l'importo donato;
- c) a tutela della riservatezza del donante, le donazioni non debbono contenere dati personali riconducibili allo stesso. A tal riguardo è sufficiente, a fini di trasparenza, che alle donazioni sia associato solo un numero o un codice identificativo;
- d) il modello va redatto in formato di dati di tipo aperto.

**RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**
(art. 99, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

Ente/Amministrazione _____ C.F. _____

Raccolta fondi svolta dal _____ al _____

Conto corrente utilizzato:

Responsabile:

USCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
TOTALE USCITE		_____	TOTALE ENTRATE		_____
AVANZO/DISAVANZO		_____			

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI
(indicare le spese sostenute fornendo idonea documentazione)

Firma del Rappresentante Legale

Firma del Responsabile

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)
Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza
	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)
Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)
Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione
Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, lettera f), l'Autorità nazionale anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e **ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti** dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati.

1. I **componenti degli organi** che abbiano conferito incarichi dichiarati **nulli** sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilità i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonché i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli **non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza**. Il relativo potere è esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le **procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari**.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. **L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto è pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.**